



# COMUNE DI CAMPO LIGURE

Provincia di Genova

C.a.p. 16013 - Piazza Matteotti, 3 - Tel. (010) 92.10.03 - Fax 92.09.63

C.F. e P. I.V.A. 00867140105

**COPIA**

**Deliberazione N. 17**

**Seduta del 23-01-2023**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: Approvazione dei fabbisogni di personale 2023/2025**

L'anno duemilaventitre addì ventitre del mese di gennaio in Campo Ligure, nella sede municipale alle ore 21:00, convocata nei modi e termini di legge, con l'osservanza delle prescritte formalità, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

COGNOME E NOME		presenti/assenti
Oliveri Giovanni	SINDACO	Presente in videoconferenza
PIZZORNI GIORGIO	VICE SINDACO	Presente in videoconferenza
PONTE ALBERTA	ASSESSORE	Presente in videoconferenza
LEONCINI ANDREA	ASSESSORE	Presente in videoconferenza
TOLOMEO DEBORAH	ASSESSORE	Presente in videoconferenza
TOTALI		5 0

Assume la presidenza il Giovanni Oliveri - SINDACO

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Alessandro Ardito - Presente

### **IL PRESIDENTE**

Constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

## LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

Visto l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, che recita:

*“1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.*

*2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.*

*3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.*

*4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.*

*(...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.”*

Richiamata integralmente la propria precedente deliberazione n. 22 del 2/3/2022, immediatamente esecutiva, con la quale si era proceduto a determinare la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2022/2024;

Preso atto delle esigenze sopravvenute di riorganizzazione dell'ente ed in particolare riguardo la comunicazione del pensionamento da parte dell'istruttore amministrativo cat. C con decorrenza 1.05.2023;

Preso altresì atto che con propria deliberazione n. 117 del 22.12.2021 si è stabilita la proroga dell'assunzione di n. 1 istruttore amministrativo categoria C a tempo pieno e determinato fino al 8.11.2023;

Preso atto dei fabbisogni aggiornati ad oggi ipotizzabili, per il corrente triennio:

2023	2024	2025
<ul style="list-style-type: none"><li>• Assunzione di n. 1 istruttore amministrativo categoria C in sostituzione di dipendente analogo cessato per mobilità ad altro ente, a tempo determinato fino al 8.11;</li><li>• Assunzione di n. 1 operario categoria B, con decorrenza dal 1/5/2023, in sostituzione di dipendente cessato;</li><li>• Assunzione di n. 1 istruttore amministrativo categoria C.</li><li>• Assunzione di n. 1 Assistente Sociale cat. D1, ex. Art.110 TUEL, per 21 h</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nessuna assunzione, se non per sostituzione di personale di pari categoria e profilo cessato o per proroga di contratti a tempo determinat o in scadenza;</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nessuna assunzione, se non per sostituzione di personale di pari categoria e profilo cessato o per proroga di contratti a tempo determinat o in scadenza</li></ul>

Rilevato che l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone:

*“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al*

*netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. .... I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”*

Visto il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*” il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni;

Preso atto che il Dipartimento per la Funzione Pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'interno, ha emanato la circolare esplicativa n. 1374 del 8 giugno 2020 che fornisce chiarimenti sul D.M. 17 marzo 2020 in oggetto;

Dato atto che all'art. 2 del d.m. 17.03.2020 sono esplicitate le seguenti definizioni:

*“a) spesa del personale: impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;*

*b) entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata;”*

Dato atto che nella seduta del 15 ottobre la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali ha dato, in merito alla contabilizzazione del personale in convenzione con altri enti, le seguenti indicazioni: *“Ai fini del rispetto dei valori soglia di cui articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ciascun comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa”*.

Dato atto che il Decreto ha individuato i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione ed al netto dell'IRAP, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, ed ha individuato le percentuali massime annuali di incremento della spesa dipersonale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia

Preso atto della dotazione di personale attualmente in forza effettiva all'ente;

Preso atto dei dati contabili degli ultimi tre rendiconti approvati:

<b>ENTRATE CORRENTI PRIMI TRE TITOLI ENTRATA</b>	
<b>ANNO</b>	<b>ACCERTATO</b>
2019	2.013.708,04
2020	2.225.250,76
2021	2.263.389,77 €
MEDIA	2.167.449,52 €
FCDE 2021	48.192,87 €
MEDIA NETTA	2.119.256,65 €
RIMBORSI DA ALTRI ENTI PER UTILIZZO PERSONALE 2021	- 101.564,27 €
FINANZIAMENTI ESTERNI	0,00
PARAMETRO FINALE	2.017.692,38 €

Preso atto che la spesa di personale 2021, sulla base degli impegni certificati dall'ultimo rendiconto approvato come indicato dall'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale, ammonta ad € **503.209,53** come evidenziato dallo schema seguente, considerata al netto delle spese a carico ad altri enti di personale in convenzione (segretario comunale in convenzione con Comune di Tiglieto ed Unione di Comuni – responsabile servizi sociali in

convenzione con Unione di Comuni – collaboratore tecnico in comando presso Amiu Spa – istruttore amministrativo in comando presso Città Metropolitana di Genova):

CAPITOLO	ART.	CODICE BILANCIO	denominazione	IMPEGNATO 2021
102010	0	01.02-1.01.01.01.002	RETRIBUZIONE PERSONALE SEGRETERIA	21.701,66 €
102011	0	01.03-1.01.01.01.002	RETRIBUZIONI PERSONALE RAGIONERIA	52.244,22 €
102012	0	01.07-1.01.01.01.002	RETRIBUZIONI PERSONALE ANAGRAFE, ELETTORALE ECC.	26.917,82 €
102015	0	01.02-1.01.01.01.002	RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE	71.718,12 €
102016	0	01.02-1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE	21.877,17 €
102021	0	01.03-1.01.01.01.002	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AREA CONTABILE	10.680,10 €
102022	0	01.02-1.01.01.01.002	RETRIB.DI POSIZIONE E RISULTATO AREA AMMINISTRATIVA	3.227,85 €
102023	0	01.02-1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONE RISULTATO AREA AMMINISTRATIVA	768,23 €
102025	0	01.04-1.01.01.01.002	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	23.180,46 €
102026	0	01.04-1.01.02.01.001	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	6.881,63 €
102030	0	01.02-1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SEGRETERIA	7.069,02 €
102031	0	01.03-1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SERV. RAGIONERIA	20.021,89 €
102032	0	01.07-1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI UFFICI ANAGRAFE	7.773,29 €
102033	0	01.03-1.01.01.01.006	PERSONALE STRAORDINARIO	0,00 €
102034	0	01.03-1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE STRAORDINARIO	0,00 €
102060	0	01.02-1.01.01.01.004	DIRITTI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE	0,00 €
102064	0	01.02-1.04.01.02.005	RIMBORSO A UNIONE DI COMUNI QUOTA PARTE SPESA SEGRETARIO UNIONE	7.240,01 €
103010	0	01.06-1.01.01.01.002	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO	54.335,13 €
103011	0	01.06-1.01.01.01.002	INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO UFFICIO TECNICO	16.139,19 €
103020	0	01.06-1.01.02.01.001	CONTRIBUTI A CARICO COMUNE PER PERSONALE UFF.TECNICO	20.327,70 €
601030	0	12.03-1.01.01.01.002	RETRIBUZIONE ASSISTENTE SOCIALE	31.293,15 €
601031	0	12.03-1.01.01.01.002	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO ASSISTENTE SOCIALE	8.749,98 €
601040	0	12.03-1.01.02.01.002	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER ASSIST.SOCIALE	10.592,89 €
616041	0	01.06-1.01.01.01.002	RETRIBUZIONE PERSONALE SERV. TERRITORIO MANUTENZIONI DIVERSE	91.446,69 €
616042	0	01.06-1.01.02.01.001	ONERI PERSONALE SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO	27.687,74 €
701020	0	10.05-1.03.02.15.999	SPESE PER SGOMBERO NEVE	550,00 €

701034	0	04.06-1.03.02.99.999	CONVENZIONE NONNI VIGILI	3.000,00 €
900031	0	01.10-1.01.01.01.000	FONDO PRODUTTIVITA'	28.460,34 €
900033	0	01.10-1.01.02.01.001	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU F. PRODUTT. E LAVORO STRAORDIN.	7.494,64 €
900038	0	01.11-1.01.01.02.002	BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE	7.700,00 €
900045	0	01.10-1.01.01.01.003	FONDO LAVORO STRAORDINARIO	15.694,88 €
			<b>TOTALE</b>	<b>604.773,80 €</b>
202083	0	3.05.02.01.001	RIMBORSO DA UNIONE DI COMUNI PER SEGRETERIA ASSOCIATA (esclusa quota irap)	31.190,64 €
202084	0	2.01.01.02.005	RIMBORSO DA UNIONE COMUNI RETRIBUZIONE IND. POSIZIONE, RISULTATO E ONERI RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	4.781,72 €
202085	0	3.05.02.01.000	RIMBORSO PER PERSONALE COMANDATO DA UNIONE DI COMUNI STURA ORBA E LEIRA (esclusa quota irap)	16.563,66 €
202085	1	3.05.02.01.001	RIMBORSO SPESE DI PERSONALE CITTA' METROPOLITANA	2.634,82 €
202088	0	3.05.02.01.001	RIMBORSO DA COMUNE DI TIGLIETO PER SEGRETERIA ASSOCIATA	31.190,64 €
202089	0	3.05.02.01.001	RIMBORSO DAL COMUNE DI URBE PER UTILIZZO PERSONALE U.T.	0,00 €
202105	0	3.05.02.01.001	RIMBORSO DA AMIU PER PERSONALE COMANDATO	15.202,79 €
			<b>TOTALE COSTI NETTI</b>	<b>503.209,53 €</b>

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3, D.M. 17 marzo 2020, il Comune di Campo Ligure appartiene alla fascia demografica C - popolazione al 31.12.2020: n. 2.818 abitanti);

Rilevato che:

- sulla base della Tabella 1 dell'art. 4, D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia, per la fascia demografica C) del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti è pari al 27,6 %;
- che sulla base del parametro in oggetto il valore soglia massimo potenziale di spesa di personale ammonta a € **556.883,10** (€ 2.017.692,38 \*27,6%) e che il valore soglia effettivo determinato sulla base del rendiconto 2021 per il Comune di Campo Ligure risulta quindi pari al **24,94** % (503.209,53/2.017.692,38), al di sotto del limite massimo previsto per la classe demografica di riferimento;

Che, a titolo di previsione meramente prudenziale al di fuori dei limiti stabiliti dal decreto, la proiezione delle spese di personale per il corrente esercizio 2023, data dalle previsioni di bilancio aggiornate secondo i fabbisogni sopra riportati ammonta, al netto degli arretrati degli esercizi precedenti, a € . 493.870,49 e quindi rispetterebbe il valore soglia in oggetto che la medesima tendenza di spesa è prevista per i successivi esercizi 2023 e 2024;

Dato atto che ai sensi dell'art. 5 comma 1 del decreto 17.03.2020 in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni al di sotto del valore soglia possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore ad un valore

percentuale indicato, per i Comuni di cui alla fascia demografica C) del 28% per l'anno 2022, del 29% per l'anno 2023 e del 30% per l'anno 2024, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia;

Dato atto che per il Comune di Campo Ligure, le spese del personale dell'esercizio 2018, calcolate sulla base dell'impegnato, ammontano a € **486.194,95**:

Capitolo	Art.	Codice Bilancio	Descrizione	Residui Cons.
102010	0	01.02- 1.01.01.01.002	RETRIBUZIONE PERSONALE SEGRETERIA	22.304,10
102011	0	01.03- 1.01.01.01.002	RETRIBUZIONI PERSONALE RAGIONERIA	51.270,44
102012	0	01.07- 1.01.01.01.002	RETRIBUZIONI PERSONALE ANAGRAFE, ELETTORALE ECC.	46.455,54
102015	0	01.02- 1.01.01.01.002	RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE	71.041,62
102016	0	01.02- 1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE	18.739,71
102021	0	01.03- 1.01.01.01.002	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AREA CONTABILE	16.062,79
102022	0	01.02- 1.01.01.01.002	RETRIB.DI POSIZIONE E RISULTATO AREA AMMINISTRATIVA	3.000,00
102030	0	01.02- 1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SEGRETERIA	7.321,87
102031	0	01.03- 1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI UFF.RAGIONERIA	18.085,86
102032	0	01.07- 1.01.02.01.001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI UFFICI ANAGRAFE	13.061,96
102059	0	01.02- 1.09.01.01.001	TRASFERIMENTI A COMUNE ROSSIGLIONE PER SEGRETERIA ASSOCIATA	9.606,25
102064	0	01.02- 1.04.01.02.005	RIMBORSO AD UNIONE DI COMUNI QUOTA PARTE SPESA SEGRETARIO UNIONE	7.145,32
103010	0	01.06- 1.01.01.01.002	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO	41.555,63
103011	0	01.06- 1.01.01.01.002	INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO UFFICIO TECNICO	16.139,19
103020	0	01.06- 1.01.02.01.001	CONTRIBUTI A CARICO COMUNE PER PERSONALE UFF.TECNICO	15.412,07
601030	0	12.03- 1.01.01.01.002	RETRIBUZIONE ASSISTENTE SOCIALE	30.968,74
601031	0	12.03- 1.01.01.01.002	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO ASSISTENTE SOCIALE	6.999,98

601040	0	12.03- 1.01.02.01.002	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER ASSIST.SOCIALE	10.076,60
616041	0	01.06- 1.01.01.01.002	RETRIBUZIONE PERSONALE SERV. TERRITORIO MANUTENZIONI DIVERSE	78.930,16
616042	0	01.06- 1.01.02.01.001	ONERI PERSONALE SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO	22.897,44
701034	0	04.06- 1.03.02.99.999	CONVENZIONE NONNI VIGILI	2.500,00
900031	0	01.10- 1.01.01.01.000	FONDO PRODUTTIVITA'	30.042,52
900033	0	01.10- 1.01.02.01.001	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU F. PRODUTT. E LAVORO STRAORDIN.	9.610,54
900033	99	01.10- 1.10.02.01.000	F.P.V. CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU F. PRODUTT. E LAVORO STRAORDIN.	0,00
900036	0	01.11- 1.10.01.04.001	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	5.395,35
900038	0	01.11- 1.01.01.02.002	BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE	3.949,67
900045	0	01.10- 1.01.01.01.003	FONDO LAVORO STRAORDINARIO	6.366,32
			<b>TOTALE</b>	<b>564.939,67</b>
202083	0	3.05.02.01.001	RIMBORSO DA UNIONE DI COMUNI PER SEGRETERIA ASSOCIATA	28.755,00
202084	0	2.01.01.02.005	RIMBORSO DA UNIONE COMUNI RETRIBUZIONE IND. POSIZIONE, RISULTATO E ONERI RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	3.976,62
202085	0	3.05.02.01.001	RIMBORSO PER PERSONALE COMANDATO DA UNIONE DI COMUNI STURA ORBA E LEIRA	17.258,10
202088	0	3.05.02.01.001	RIMBORSO DA COMUNE DI TIGLIETO PER SEGRETERIA ASSOCIATA	28.755,00
			<b>TOTALE COSTI NETTI</b>	<b>486.194,95</b>

Dato atto che l'incremento in oggetto viene così determinato al netto del rispetto del valore soglia massimo del 27,6% stabiliti dall'articolo 4 del decreto citato:

ESERCIZIO	SPESE DI PERSONALE CALCOLATE AL VALORE SOGLIA MASSIMO AMMISSIBILE	INCREMENTO MASSIMO TEORICO RISPETTO ALLA SPESA PERSONALE 2018 EX ARTICOLO 5	INCREMENTO MASSIMO POSSIBILE CORRETTO CON IL RISPETTO DEL VALORE SOGLIA
2023	€ 556.883,10	€ 140.996,53	70.688,15* €
2024	€ 556.883,10	€ 145.858,49	70.688,15* €

\*valori complessivi non sommabili anno per anno

Considerato che, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, gli enti il cui valore soglia è uguale o inferiore al valore soglia di virtuosità possono assumere personale a tempo indeterminato utilizzando il *plafond* calcolato con il nuovo valore soglia;

Dato atto che gli oneri conseguenti all'attuazione del presente piano dei fabbisogni di personale consentono di stimare il mantenimento dei valori soglia per l'intero triennio 2023/2025;

Dato atto che il D.L. n. 152/2021 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose), convertito in legge dalla L. n. 233/2021 ha introdotto misure agevolative per le assunzioni a tempo determinato nei Comuni di personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità, al fine di consentire l'attuazione dei progetti PNRR e che al fine del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per tali assunzioni, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno;

Dato atto che l'art. 31 bis del citato decreto stabilisce che

- a) le richiamate assunzioni possono essere effettuate in deroga all'articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 (spesa sostenuta per i contratti di lavoro flessibile nell'anno 2009), e all'articolo 259, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000;
- b) la spesa di personale derivante dalle predette assunzioni a termine, non rileva ai fini della determinazione dell'incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti in attuazione dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019, e di conseguenza non va a comprimere la capacità assunzionale a tempo indeterminato;
- c) infine, le spese in questione non rilevano ai fini del rispetto del limite complessivo alla spesa di personale previsto dall'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006 (media del triennio 2011/2013);

Visto l'articolo 35 del decreto legislativo n. 165/2001, il quale detta disposizioni in materia di reclutamento di personale;

Dato atto che:

- questo ente è in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999 e che, pertanto, nel piano occupazionale corrente non si prevede di ricorrere a questa forma di reclutamento;
- questo ente non ha in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente;
- il piano occupazionale in oggetto è coerente con il principio costituzionale della concorsualità;
- l'andamento della spesa di personale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
- gli oneri del piano dei fabbisogni di personale consentono il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;

Dato atto infine che con deliberazione della Giunta n. 11 in data 23.1.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2023/2025, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, del d.Lgs. n. 198/2006;

Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione i Responsabili dei Servizi interessati ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, come risulta dall'allegato A) inserito nel presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Preso atto che sul presente atto di programmazione è stato espresso parere favorevole del revisore dei conti, come allegato;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

A votazione unanime e palese

#### DELIBERA

1. di rideterminare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia ed ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2021/2024 nel seguente modo:

2023	2024	2025
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assunzione di n. 1 istruttore amministrativo categoria C in sostituzione di dipendente analogo cessato per mobilità ad altro ente, a tempo determinato fino al 8.11;</li> <li>• Assunzione di n. 1 operaio cat B, con decorrenza 1/5/2023, in sostituzione di dipendente cessato;</li> <li>• Assunzione di n. 1 istruttore amministrativo cat. C.</li> <li>• Assunzione di n. 1 Assistente Sociale cat. D1, ex. Art.110 TUEL, per 21 h</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessuna assunzione, se non per sostituzione di personale di pari categoria e profilo cessato o per proroga di contratti a tempo determinat o in scadenza;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessuna assunzione, se non per sostituzione di personale di pari categoria e profilo cessato o per proroga di contratti a tempo determinat o in scadenza;</li> </ul>

2. che in deroga a tale programmazione potranno essere previste spese di personale per l'attuazione del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) ai sensi del D.L. n. 152/2021 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose);
3. di dare atto che:
  - la programmazione triennale del fabbisogno di personale rispetta i nuovi limiti di spesa del personale e di capacità assunzionale di cui al d.m. 17.03.2020 in attuazione del l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34;
  - la citata programmazione consente il rispetto dell'equilibrio pluriennale del bilancio di previsione ed è conforme agli stanziamenti di competenza sul bilancio di previsione pluriennale vigente;
  - il personale a tempo determinato rispetta i limiti di legge;
  - che ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della l. n. 56/2019, Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti

assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001;

4. di dare atto infine che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'articolo 33, comma 1, del d.Lgs. n. 165/2001 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
5. che gli esiti della predetta programmazione sono coerenti con gli strumenti finanziari di programmazione 2021/2023;
6. di trasmettere il contenuto della presente deliberazione ai soggetti sindacali a titolo di informazione.
6. di demandare al responsabile del servizio personale gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento.

Inoltre con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge, stante l'urgenza meglio espressa in narrativa;

#### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 e s.m.i.



PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO

Oggetto: Approvazione dei fabbisogni di personale 2023/2025

---

---

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA Regolarità Tecnica  
(1° comma, art. 49, D.lgs. 18.08.2000, n. 267)

VISTO: Si esprime parere Favorevole

Data 23-01-2023

F.to Dott. Ardito Alessandro

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA Regolarità Contabile  
(1° comma, art. 49, D.lgs. 18.08.2000, n. 267)

VISTO: Si esprime parere Favorevole

Data 23-01-2023

F.to Dott.ssa Dilettoso Laura

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO  
F.to Giovanni Oliveri

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Alessandro Ardito

---

Pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 09-02-2023

Addì 09-02-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Alessandro Ardito

---

#### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 267/2000

Addì 23-01-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Alessandro Ardito

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Alessandro Ardito

---

# COMUNE DI CAMPO LIGURE

## PROVINCIA DI GENOVA

### ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 17 bis del 20/01/2023

#### **OGGETTO: Approvazione dei fabbisogni di personale 2023/2025**

L'anno 2023, il giorno 20 gennaio la sottoscritta Rag. De Palo Gabriella , Organo di revisione economico-finanziaria del comune di Campo Ligure(GE), chiamato ad esprimere il proprio parere in merito a quanto in oggetto, a tal fine è tenuto a verificare che piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2023-2025 consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020 e s.m.i.;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 (verificare eventuale deroga - "enti virtuosi" - derivante dalle disposizioni di cui al DM 17/03/2020);
- -il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010:

Rilevato che:

- il Comune di Campo Ligure appartiene alla fascia demografica C - popolazione al 31.12.2020: n. 2.818 abitanti;
- che ai sensi dell'art. 5 comma 1 D.M. 17 marzo 2020, in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni al di sotto del valore soglia possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore ad un valore percentuale indicato, per i Comuni di cui alla fascia demografica C) del 28% per l'anno 2022, del 29% per l'anno 2023 e del 30% per l'anno 2024, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia;

Preso atto che :

- sulla base della Tabella 1 dell'art. 4, D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia per la fascia demografica C) del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti risulta pari al 27,6 %;

